



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 02/10/2003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 agosto 2003, n. 230

Procedure di V.I.A. - Ditta Es. Cal. Srl di Manfredonia - Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento cava di calcare - Loc. "Posta del Fosso" agro di Manfredonia.

L'anno 2003 addì 25 del mese di agosto in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta. dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3365 del 3.5.2002 la ditta Es. Cal. srl, con sede in Manfredonia alla Str. Prov. delle Matine Km. 3, ha presentato istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per la Valutazione di Impatto Ambientale al progetto di ampliamento della cava di calcare sita in località 'Tosta del Fosso' nell'agro di Manfredonia ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 20 particelle n. 208, 209;

- con nota prot. 3569 del 7.5.2002 questo Settore ha invitato:

a) la ditta proponente a:

trasmettere copia di tutta la documentazione all'Ente Parco Nazionale del Gargano;
far pervenire copia delle pubblicazioni di rito;

b) il Presidente della Provincia di Foggia, il Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gargano ed il Sindaco di Manfredonia ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota acquisita al prot. n. 4165 del 22.5.2002 la Provincia di Foggia ha espresso, in merito alla cava in argomento, parere favorevole per la Valutazione d'Impatto Ambientale;

- con nota acquisita al prot. 5670 del 4.7.2002 la ditta Es.Cal. ha notiziato dell'avvenuta trasmissione della documentazione all'Ente Parco Nazionale del Gargano e delle avvenute pubblicazioni;

- con nota acquisita al prot. 7236 del 23.8.2002 l'Ente Parco Nazionale del Gargano ha invitato la ditta proponente a produrre ulteriore documentazione integrativa;

- con nota acquisita al prot. 239 del 17.1.2003 il Comune di Manfredonia ha espresso parere favorevole, limitatamente all'aspetto ambientale, al progetto di cava ed al relativo recupero;

- con nota prot. 1731 del 10.2.03 questo Settore ha sollecitato il parere di merito all'Ente Parco Nazionale del Galgano;

- con nota acquisita al prot. 2186 del 24.2.2003 l'Ente Parco Nazionale del Gargano ha espresso,

relativamente alla VIA, parere favorevole ponendo alcune condizioni riportate nella stessa nota;

- con nota acquisita al prot. 3332 del 14.4.2003 la ditta Es. Cal. ha trasmesso copia dei pareri rilasciati dalle amministrazioni interessate al provvedimento ed ha sollecitato la definizione del procedimento di VIA;

- ad oggi non risulta pervenuta, agli atti di questo Ufficio, alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 23.7.2003, ha esaminato tutta la documentazione agli atti ed ha rilevato che:

Il progetto in esame riguarda l'ampliamento dell'attività estrattiva relativamente alle nuove particelle 208 e 209 per una superficie complessiva di ettari 16.26.06.

La cava è del tipo a "fossa" e, mediante l'uso dell'esplosivo, sarà coltivata a "fette" subverticali alternando la lavorazione su due gradoni dell'altezza di 10 m ciascuno. Tra i due gradoni, a cava esaurita, verrà lasciato un ripiano di 5 m di larghezza.

Al ritmo estrattivo di circa 150.000 mc/anno, nell'arco temporale di 20 anni, potranno essere estratti circa 3.000.000 di metri cubi di calcare.

Il progetto di recupero proposto prevede l'impianto di serre per la coltivazione di colture orticole pregiate su una superficie di circa 7.5 ettari di cava.

Più che un intervento di recupero e/o sistemazione e/o ripristino ambientale, interventi che dovrebbero avere come finalità la rinaturalizzazione dell'area di cava, quello proposto è un'ulteriore forma di utilizzazione del territorio per di più soggetta a specifiche norme regionali. La costruzione delle serre, infatti, è disciplinata dalla L.R. 11 settembre 1986, n. 19 secondo cui (art. 5) tale costruzione non è consentita:

nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;

nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.M. 21 novembre 1984.

A maggior ragione la costruzione di serre non è consentita nell'area d'intervento poichè, essendo inserita nel sito di Importanza Comunitaria IT9110008 "Valloni e steppe pedegarganiche", tale area ha una valenza ecologica almeno pari a quella delle zone di cui ai punti a) e b).

Inoltre, ai sensi della citata legge regionale, chiunque intenda procedere alla costruzione di serre deve acquisire il parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona rilasciato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura, nonché la relativa concessione edilizia da parte del Sindaco (art. 6).

Da quanto sopra, appare evidente come l'Ufficio Minerario Regionale non possa approvare un progetto di recupero per la cui realizzazione sono necessari pareri ed autorizzazioni spettanti ad altri Enti.

Lo Studio d'Impatto Ambientale risulta particolarmente carente relativamente alla descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico e antropico, all'analisi della qualità ambientale ed alla conformità dell'intervento proposto con gli strumenti di programmazione e di pianificazione paesistica vigenti. Infatti, soltanto dal carteggio allegato al progetto si evince che la cava in oggetto è adiacente al Parco Nazionale del Gargano e ricade interamente nel Sito di Importanza Comunitaria IT9110008 "Valloni e steppe pedegarganiche".

Per gli interventi in aree SIC e/o ZPS assoggettati alle procedure di V.I.A., la L.R. n. 11/2001 ed il D.P.R. 357/97 non richiedono la valutazione di Incidenza Ambientale. Pur tuttavia, per tali progetti "la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono individuati. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G" (art. 5 del D.P.R. n. 120/03).

- alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni innanzi esposte, lo stesso Comitato Regionale di V.I.A. ha ritenuto di non potersi esprimere positivamente, in merito alla V.I.A., al progetto proposto dalla Ditta Es. Cal. rilevando, altresì, che la stessa Ditta potrebbe riproporre nuovo progetto che:

1) recepisca le osservazioni fatte precedentemente e le indicazioni dell'ente Parco Nazionale del Gargano (prot. n. 1128 del 18 febb. 2003)

2) riproponga una differente forma di recupero ambientale che sia congruente con le peculiarità dell'area d'intervento;

3) sia impostato per fasi (o lotti) di coltivazione e di recupero in modo che tali operazioni possano effettuarsi contestualmente.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale in conformità a quanto, stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 23.7.2003 e per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, al progetto, presentato dalla ditta Es. Cal. srl con sede in Manfredonia alla Str. Prov. delle Matine Km. 3, di ampliamento della cava di calcare sita in località "Posta del Fosso" dell'agro di Manfredonia ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 20 particelle n. 208, 209;

- Il presente provvedimento dovrà essere:

1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia, all'Ente Parco Nazionale del Gargano ed al Comune di Manfredonia;

2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

3. pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P.;

4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale.

- il presente provvedimento è esecutivo e lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

